

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3757 - Determinazione n. 450-34324 del 17/05/2017 - Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. - Concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione beni e servizi (processo) in Comune di Alessandria (pozzo 21).

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

DETERMINA

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un pozzo (n. 21), in Comune di Alessandria – Frazione Spinetta Marengo, a favore del Sig. Stefano Bigini (omissis) in qualità di Direttore dello stabilimento della Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (Part. IVA 03521920961), con sede legale in Comune di Bollate (MI) – Viale Lombardia n. 20, e sede operativa in Comune di Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, Piazzale Donegani n° 5/6. La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 97,20 l/s e media di 83,33 l/s, ad uso produzione beni e servizi (processo) per un volume medio annuo di 2.628.000 mc;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 11/05/2017, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna:

a) a corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2002, la prima annualità del canone, stabilito nella misura di legge, sulla base di specifica richiesta formulata dalla Regione Piemonte e le annualità successive, rideterminate con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

b) ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05331) ed a mantenerla in buono stato di conservazione;

3) di dare atto che la Società concessionaria dovrà rispettare le seguenti prescrizioni contenute nel parere A.R.P.A.:

- dovranno essere attuate tutte le procedure atte ad impedire che il pozzo diventi una via preferenziale di infiltrazione di potenziali inquinanti nel sottosuolo, evitando lo stoccaggio di sostanze pericolose nell'area circostante, ecc.;
- dovrà essere previsto un punto di prelievo sulla tubazione di mandata, immediatamente a valle della testa del pozzo, per poter effettuare periodicamente gli opportuni campionamenti; di queste acque dovrà essere effettuata una analisi completa, ai sensi della Tabella 2 – Allegato 5 al Titolo 5 – Parte IV del D.Lgs. N. 152/2006, da trasmettere alla Provincia ed all'A.R.P.A.;
- in considerazione della portata prelevata, nel periodo di massimo esercizio dovrà essere costantemente verificata la disponibilità idrica mediante monitoraggi pre e post esercizio, onde evitare di sollecitare estremamente la falda;
- nell'ambito delle piezometrie mensili previste per il monitoraggio degli acquiferi sottostanti lo stabilimento, dovranno essere programmate anche le misurazioni piezometriche di tutti i pozzi industriali in funzione, compreso il pozzo n. 21, per un periodo non inferiore ad un anno di esercizio, e verificare che la perturbazione da esso generata sull'acquifero superficiale, livello A, sia effettivamente trascurabile come stimato da modellazione idraulica;
- il prelievo dall'acquifero sopra indicato non dovrà per nessun motivo essere destinato ad un uso

diverso rispetto a quello richiesto ed autorizzato;

- durante la fase di esercizio, qualora dalle analisi dovessero essere rilevati eccessivi incrementi (di un ordine di grandezza) delle concentrazioni dei contaminanti già oggetto del monitoraggio idrochimico, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli Enti di controllo competenti e sospendere l'attività di pompaggio dal pozzo n. 21 sino al ripristino delle condizioni consentite;

(omissis)

Il Dirigente - Direzione Ambiente

Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

(omissis)